

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO, ALLARGATO ANCHE AI RAPPRESENTANTI SINDACALI
DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
sottoscritto in data 6 luglio 1999
MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI ATENEIO**

Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

premessato che

- Le norme che disciplinano le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza sono le seguenti:
 - Art.18 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626;
 - *Contratto Collettivo Quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" sottoscritto il 10.7.1996;*
- L'art.7 – comma 1 – del D.l. 5 agosto 1998, n.363 *"Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni."* prevede che: *"Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art.18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata."*;
- L'art.10 – comma 2 – del suddetto D.l. 5 agosto 1998, n.363 prevede che: *"Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata."*;
- Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, nella seduta del 3.6.1999, hanno concordato di modificare le procedure di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza per il personale docente e ricercatore di Ateneo, ritenendo opportuno prevedere che le stesse vengano svolte, di norma, prima dell'inizio e al termine delle riunioni dei Consigli di Facoltà;
- Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, nella medesima seduta, hanno dato mandato al Prof. Roberto Andreoli, Rappresentante sindacale del CIPUR, di predisporre un Regolamento modificativo di quello concordato nella seduta del 16.10.1998 che preveda, in linea di massima, per quanto compatibile con quello precedente, le medesime modalità elettorali previste per le elezioni del Preside di Facoltà;

**concordano di adottare il seguente regolamento con le modifiche
(indicate in neretto) predisposte dal Rappresentante sindacale del CIPUR**

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

Art. 1 Elezione

Nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si procede all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dall'art.18 del D. Lgs. n.626/94, per il personale docente e ricercatore.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto per candidature concorrenti. **Le operazioni di voto si svolgeranno prima dell'inizio e al termine di ciascuna riunione dei Consigli di Facoltà .**

Art.2 Validità delle elezioni

Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere in numero pari ad almeno il 30% più 1 degli aventi diritto al voto in ruolo alla data delle elezioni.

Qualora tale condizione non si verifichi, si dovrà procedere ad una nuova elezione con gli stessi criteri.

Art.3 Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i docenti e ricercatori di ruolo in servizio nell'Ateneo sia a tempo pieno che a tempo definito alla data delle elezioni.

Sono eleggibili i lavoratori dipendenti di ruolo dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo ed esperti e collaboratori linguistici), non in prova, con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo definito o parziale e purchè non rivestano le funzioni di datore di lavoro (Rettore, Direttore Amministrativo, Direttore di Dipartimento, o soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione), candidati in una lista regolarmente presentata.

Art. 4 Lista elettorale e numero dei RLS da eleggere

Le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia indicano le elezioni nel rispetto del presente regolamento **indicando il periodo entro il quale le stesse si dovranno tenere** e presentano una lista unica di candidati aperta.

I candidati accettano espressamente il presente regolamento.

La lista elettorale dovrà essere presentata alla Commissione elettorale, di cui all'art.5, entro i 20 giorni successivi alla costituzione della Commissione elettorale medesima.

Le firme dei presentatori della lista devono essere autenticate dal Responsabile della gestione del personale delle struttura amministrativa interessata. I presentatori della lista garantiscono sull'autenticità delle firme ivi apposte dai lavoratori.

Le elezioni si dovranno tenere non prima di 20 giorni dalla presentazione delle liste.

Il numero dei RLS da eleggere per il personale docente e ricercatore è pari a n.3.

La lista dei candidati dovrà essere portata a conoscenza del personale docente e ricercatore a cura delle Organizzazioni Sindacali mediante affissione all'Albo di Ateneo entro i due giorni successivi a quello di presentazione della stessa alla Commissione Elettorale.

Art.5

Commissione elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene costituita una Commissione Elettorale entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.

Per la composizione della stessa, ciascuna delle Organizzazioni sindacali di cui all'art.4, presentatrici della lista unica, potrà designare un lavoratore dipendente dell'Amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.

Nel caso in cui la Commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le Organizzazioni Sindacali di Ateneo designano i componenti mancanti.

I compiti e le funzioni della Commissione Elettorale sono i seguenti:

- 1) elezione del Presidente;
- 2) acquisizione dalla struttura amministrativa dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- 3) ricevimento della lista elettorale;
- 4) verifica della lista e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- 5) esame dei ricorsi in materia di candidature;
- 6) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 7) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi, trasmessi dai Presidi di Facoltà, scrutinio degli stessi al termine di tutte le operazioni di voto e riepilogo dei risultati;
- 8) compilazione dei verbali;
- 9) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista;
- 10) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- 11) trasmissione dei verbali e degli atti all'Amministrazione per la debita conservazione.

Art.6

Scrutatori

Il Preside di Facoltà, o un suo delegato, provvede a designare, scegliendoli tra il personale docente e ricercatore di ruolo in servizio nella propria Facoltà, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto.

E' facoltà dei presentatori di lista indicare a ciascun Preside di Facoltà il nominativo di uno dei predetti scrutatori.

Art.7
Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art.8
Modalità elettorali

I Presidi di Facoltà, informati dalle Organizzazioni Sindacali del periodo entro il quale si dovranno tenere le elezioni, convocheranno, precedentemente alla prima riunione utile del Consiglio di Facoltà, il corpo elettorale, indicando luogo e calendario di votazione.

I Presidi avranno, altresì, cura di indicare ai componenti del proprio seggio tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto.

Le Organizzazioni Sindacali dovranno verificare che i Presidi di Facoltà diano impulso alle operazioni elettorali nel periodo ad essi segnalato.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale, **oppure dovranno essere conosciuti da almeno due dei componenti il seggio.**

Nell'apposito elenco messo a disposizione dell'Amministrazione, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto. **Tale elenco verrà firmato in calce dai componenti il seggio al fine di comprovare il riconoscimento dei votanti.**

Le schede devono essere firmate **dal Preside di Facoltà**. La loro preparazione e votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione **dal Preside di Facoltà** o da un altro componente il seggio elettorale.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta oppure se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

E' consentito manifestare la preferenza solo per un candidato della lista.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

La lista dovrà essere affissa all'entrata del seggio.

L'indicazione di un nominativo non presente nella lista rende nulla la scheda.

Al termine delle operazioni di voto il Preside avrà cura di trasmettere alla Commissione Elettorale le urne sigillate nonché il verbale delle votazioni.

Art.9
Composizione del seggio elettorale

Il seggio è composto **dal Preside di Facoltà, o un suo delegato, in qualità di Presidente, dal Segretario del Consiglio di Facoltà, in qualità di Segretario del seggio e dai due scrutatori di cui all'art.6.**

Art.10

Attrezzatura del seggio elettorale

A cura della Commissione Elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione che dovrà essere chiusa e sigillata, al termine delle operazioni di voto e di una cabina per garantire la segretezza del voto.

Il seggio deve, inoltre, essere munito di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art.11

Operazioni di scrutinio

La Commissione Elettorale avrà cura di conservare le urne sigillate trasmesse dalle Facoltà e di effettuare le operazioni di scrutinio subito dopo aver ricevuto tutti i dati elettorali.

La Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato sarà conservato secondo accordi tra la Commissione Elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne l'integrità e la conservazione almeno per tre mesi.

Art.12

Proclamazione dei risultati e ricorsi alla Commissione Elettorale

Saranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, nell'Albo di Ateneo, senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'elezione e la Commissione ne dà atto nel verbale.

Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti delle associazioni sindacali che hanno presentato la lista elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata all'Amministrazione.

Art. 13

Durata del mandato, dimissioni

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza resta in carica tre anni; i componenti uscenti possono essere rieletti nelle successive elezioni. Tre mesi prima della scadenza si convocano nuove elezioni.

In caso di dimissioni o di cessazione dal servizio di un RLS, subentra il primo dei non eletti della lista.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto al servizio di gestione del personale.

Art.14

Norma transitoria

In prima applicazione del presente regolamento **le elezioni presso ciascuna Facoltà si dovranno tenere nel periodo tra il 23 Settembre e il 30 Ottobre c.a. .**

La Commissione Elettorale verrà costituita il giorno successivo alla data della stipula del relativo contratto. Le liste elettorali dovranno essere presentate alla stessa entro il 20 Settembre c.a. e affisse all'Albo di Ateneo, a cura delle Organizzazioni Sindacali, entro i due giorni successivi.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Gianni Ricci_____

Prof. Carlo Emanuele Nobili__f.to Carlo Emanuele Nobili_____

Dott. Antonio Salvini_____f.to Antonio Salvini_____

Prof.ssa Ivonne Ronchetti_____

Dott. Ettore Rocchi_____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU_____f.to Gianluca Tosetto_____

C.G.I.L. - S.N.U.R. __f.to Annarosa Cesaretti_____

C.I.S.L. - Università_____

U.I.L. - F.U.R. _____f.to Ibba Ivo_____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. __f.to Martino Antonio_____

C.I.P.U.R._____

U.S.P.U.R._____

C.N.U. _____

S.N.R. _____

A.N.C.U. _____